

CORSO GEV
CITTA' METROPOLITANA TORINO
2019

DISCIPLINA DEL
FUORISTRADA

LINGUA ANTONIO

L.R. 32/82

TITOLO II

Tutela dell'ambiente

Capo II -

Salvaguardia

dell'ambiente rurale e

montano

Art. 2.
(Finalita')

La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

Art. 11
Fuoristrada.

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada.



MOTO 3



7/6/2013 15:41









9/11/2013 17:30

Verbale dei rilievi fotografici del 30-04-2016 art. 13 L.689/81 è composto da n° 04 fotocolor.
Redatto da: GGVV Bonetto E. alla presenza di: UPG Lingua A. - GGVV Roagna S. – GEV Levrino A.
Località: **Truc le Creste** Comune di: **Cumiana (To)**
allegato a verbale **A 019603** in data **30 Aprile 2016** ore 12:05 e le ore 12:45



- Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della [legge regionale 12 agosto 1981](#), n 27.e LR 45/1989.



Piano Frieria(305) 1914m 1h20'
203A Colle Lazzaarà(306) 1590m 2h
Ruata di Pramollo 1124m 3h

A) 1930m 20'
203A
2017m 30'





Sorgente del Pieu
1140m

005 Fr. Bastianoni P 835m 45'



COMUNE DI USSEAUX

la natura è
di chi la vive
e la rispetta 

Non accendere fuochi

Non abbandonare
rifiuti

Non parcheggiare
nei prati

Rispetta la
proprietà privata

I trasgressori saranno puniti
a norma di legge

03.04.2008 11:13



DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI A MOTORE L.R. 45/89

COMUNE DI CORTINA
ai mezzi motorizzati
vietato l'accesso
art. 5 L.R. 45/89
del 12.10.1989

1200
1200

Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000.





C8 Borgata Muretti 25 min.
Borgata Ciardossina (per il C8) 50 min.
Villar Perosa 1 ora 5 min.



I Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2.

Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.

**COMUNE DI
CASALBORGONE**



**ECCE
TTO
MEZZI MOTORIZZATI
AUTOMOBILIZZATI**

**L.R.n. 32 del 2-11-82 art.11/3
e**

D.C. n. 193 del 30-11-83



Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilità motorie”.



Art 11 c. 4 Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale.





4^m
4,00



scatto
residenti e
autorizzati
ALFA ROMEO C.V. 127 1995



← S.C. TURINETTI

S.P. 139 →







COMUNE DI CUNIANA

ai mezzi
motofizzati
eccetto
aventi diritto
Art. 2 L. R. 45/1989
Art. 11 L. R. 32/1982
Ord. n. ... del ...

Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale n. 5/ 2018 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;



- È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della *Lr 5 del 2018 caccia*









6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

● ***L.R. 9-8-1989 n. 45***

Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

Pubblicata nel B.U. della Regione Piemonte 23 agosto 1989, n. 34.

Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000.

● **7.** Il divieto di passaggio di cui al comma precedente è reso pubblico mediante l'affissione a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recanti gli estremi della presente legge.



03.04.2008 10:35





**escluso mezzi
autorizzati
ai sensi L.R. 45/89**



5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).

Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)



● L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

● **TITOLO V**

● **Vigilanza e sanzioni**

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria.



● **Art. 38**

Sanzioni amministrative.

- 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:





Art. 38

Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00.

La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

- 1) non risulti regolarmente immatricolato;
- 2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
- 3) sia privo di assicurazione;
- 4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;





7/6/2013 15:09



30/9/17 ore 17.15

- la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
- 1. non risulti regolarmente immatricolato;
- 2. sia privo di targa;
- 3. sia privo di assicurazione;
- 4. sia privo di libretto di circolazione;
- 5.
- 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;

per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla l.r. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi



Raccolta indizi gare





Documentare le tracce











Parcheeggio e sci d'erba

- e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle province e della Città metropolitana di Torino che le utilizzano per attività di tutela ed educazione ambientale e in particolare per le attività di vigilanza e contenzioso svolte dal proprio personale o da quello direttamente coordinato.





PRINCIPALI PIANTE PROTETTE

TAVOLA II




REGIONE PIEMONTE



CONSERVATION OF BIODIVERSITY

● ***Legge regionale 8 novembre
2004, n. 32.***

- **Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx.**

 **REGOLAMENTO PROVINCIALE DI
UTILIZZO E DI FRUIZIONE DELLE
AREE PROTETTE DI RILIEVO
PROVINCIALE**



La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei spontanei, anche non commestibili, sono vietate ai sensi della Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24, "Tutela dei funghi epigei spontanei".



- È rilasciata, ai sensi dell'articolo 3, e con i limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei ai soli residenti nei Comuni nel cui ambito territoriale si trova il parco.





PIEMONTE

RISERVA NATURALE
ORIENTATA
DELLA VAUDA

L.R. 7 GIUGNO 1993 N. 23

Pelloni Targhe - Via S. ANTONIO 11

RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLA VAUDA

L.R. 7 GIUGNO 1993 N. 23

~~DIVIETO DI ACCESSO~~



Vietato esercitare attività con mezzi motorizzati
(art. 6 lett.f L.R. 23/93 - art. 11 L.R. 32/82)

- La cattura e la raccolta di specie di fauna selvatica non omeoterma, ivi comprese le loro spoglie sono vietati se non da persone specificatamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale.



- L'accensione di fuochi è consentita soltanto nelle aree all'uopo attrezzate e appositamente individuate dalla Provincia, previo accertamento dell'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate.

- Su tutto il territorio del parco è fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a quota inferiore a mt. 500 di veicoli a motore nonché di carico e scarico di merci e/o persone mediante atterraggio.

- É altresì vietato il sorvolo a quota inferiore a mt. 300 del territorio del parco con deltaplani, parapendii o altri veicoli ivi compresa la modellistica a motore. La Provincia può autorizzare il decollo ed il sorvolo con deltaplani, parapendii o mezzi similari purché privi di motore, a condizione che non sia recato danno all'habitat ed al transito dell'avifauna.



L.R. 2 /2009"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

Al di fuori delle aree sciabili :
l'uso di motoslitte, quadricicli e
mezzi assimilati durante il
periodo invernale è consentito
lungo i percorsi autorizzati dai
comuni e nelle aree o piste ad
esse dagli stessi destinate;







- Fine, buona notte se già non dormivate.....